



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-835/18, 2luglio 2020, ECLI:EU:C:2020:520	SC Terracult SRL contro Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara	V	rinvio pregiudiziale	RO	non ultima istanza	M.Bobek, 26 marzo 2020	-	principi di neutralità fiscale, effettività, proporzionalità e certezza del diritto	IVA pagata indebitamente, avviso di accertamento definitivo
Classificazione									
diritto secondario - imposte indirette (Iva)									
Questione pregiudiziale									
Se la direttiva Iva osti ad una normativa nazionale o prassi amministrativa di uno Stato membro con cui si impedisce la rettifica di talune fatture e, di conseguenza, l'inserimento delle fatture rettifiche nella dichiarazione Iva relativa al periodo in cui è stata effettuata la rettifica, per operazioni effettuate in un periodo che è stato oggetto di una verifica fiscale, qualora, dopo l'emissione dell'avviso di accertamento, vengano scoperti dati e informazioni supplementari che comporterebbero l'applicazione di un regime fiscale diverso.									
Dispositivo									
Le disposizioni della direttiva Iva, nonché i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale o a una prassi amministrativa nazionale che non consenta ad un soggetto passivo che abbia effettuato operazioni che in un momento successivo si sono rivelate rientrare nel regime dell'inversione contabile dell'imposta, ai fini del rimborso di quanto indebitamente pagato, per il motivo che il periodo per il quale dette operazioni sono state effettuate era già stato oggetto di una verifica fiscale al termine della quale l'amministrazione tributaria competente aveva emesso un avviso di accertamento che, non essendo stato contestato dal soggetto passivo in parola, era divenuto definitivo.									
Nota redazionale									
<p>Nel 2013 una società commerciale di diritto romeno effettuava delle vendite di colza ad una società tedesca, considerando tali operazioni come cessioni intracomunitarie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Dopodiché, in sede di verifica fiscale, dal momento che tale società non era stata in grado di produrre i documenti attestanti che la colza ceduta aveva effettivamente lasciato il territorio rumeno, l'amministrazione tributaria competente riteneva che l'esenzione dall'Iva prevista per le cessioni intracomunitarie di beni non fosse applicabile a tali operazioni. Dopo una serie di altre vicende avvenute negli anni successivi, nel 2017 l'amministrazione tributaria della Romania poneva definitivamente a carico della Terracult, società che aveva acquistato per incorporazione la società romena venditrice di colza, l'Iva relativa alle menzionate cessioni di beni. In particolare, essa riteneva che dette cessioni di beni, se assoggettate al regime dell'inversione contabile dell'Iva, avrebbero illegittimamente annullato gli effetti dell'avviso di accertamento emesso nel 2014 all'esito della menzionata verifica fiscale, dal momento che quest'ultimo era divenuto definitivo. La vicenda approdava quindi davanti ai Giudici nazionali e, poi, davanti a quelli europei. Nello sviluppo del loro ragionamento giuridico, questi ultimi iniziano premettendo che sia pacifico come le cessioni in questione, essendo dimostrato che successivamente all'emissione dell'avviso di accertamento la colza aveva poi effettivamente lasciato il territorio della Romania, dovessero essere assoggettate al regime dell'inversione contabile dell'Iva (v. sentenza del 26 aprile 2017, Farkas, C 564/15, EU:C:2017:302). Di conseguenza, la società romena non può essere considerata come debitore dell'Iva (v., in tal senso, sentenza 23 aprile 2015, GST – Sarviz Germania, C 111/14, EU:C:2015:267, punti 28 e 29) e questa le deve essere in linea di principio rimborsata. Alla luce di ciò, con riguardo all'istanza di rimborso presentata dal soggetto passivo e rimasta inesausta, la Corte di Giustizia richiama il fatto che, in termini generali, la ripetizione dell'indebito sia funzionale a rimediare alle conseguenze dell'incompatibilità del prelievo impositivo con il diritto dell'Unione, dal momento che neutralizza la penalizzazione finanziaria che ha indebitamente gravato l'operatore (sentenza del 14 giugno 2017, Compass Contract Services, C 38/16, EU:C:2017:454, punti 29 e 30).</p> <p>Dopo aver ribadito che il principio di neutralità dell'Iva costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'imposta, i Giudici europei richiamano anche la circostanza che la direttiva non contenga alcuna disposizione procedurale relativa alla regolarizzazione, da parte di chi emette la fattura, dell'imposta indebitamente fatturata. Spetta quindi agli Stati membri determinare le condizioni dei rimborsi (sentenza dell'11 aprile 2013, Rusedespred, C 138/12, EU:C:2013:233), sempre garantendo la neutralità dell'imposizione.</p> <p>Per quanto concerne invece la posizione dell'amministrazione finanziaria della Romania, secondo cui alla Terracult il rimborso non sarebbe spettato a causa dell'esistenza di un avviso di accertamento divenuto definitivo, i Giudici europei hanno affermato che anche supponendo che sia dimostrata la negligenza del soggetto passivo, circostanza che spetta comunque al giudice del rinvio constatare, lo Stato membro interessato deve ricorrere a mezzi che, pur consentendo di raggiungere efficacemente l'obiettivo perseguito dalla normativa nazionale, pregiudichino il meno possibile i principi stabiliti dalla normativa dell'Unione. In primis, quello di neutralità dell'Iva. Pertanto, in considerazione del ruolo che tale principio occupa nel sistema comune dell'IVA, appare sproporzionata una sanzione consistente in un diniego assoluto del diritto al rimborso dell'Iva erroneamente fatturata e indebitamente versata (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2018, Zabrus Siret, C 81/17, EU:C:2018:283, punti 50 e 51), anche in presenza di un avviso di accertamento divenuto inoppugnabile.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su <i>Diritto e pratica tributaria internazionale</i>									